

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

In data.....17 DIC. 2003

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(Codice Fiscale n°80213470588)

T/828

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta Alenia Marconi Systems, S.p.A. per la "Fornitura di n°2 sottosistemi di comando e controllo e relativo supporto logistico di prima dotazione per le UU.NN. classe Ammiragli", per l'importo complessivo di € 16.757.500,00 (euro sedicimilionisettecentocinquantasettemilacinquecento/00).

L'anno duemilatre, il giorno 17 del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, Sig. Alberto DI GIUSEPPE Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) - autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito da testimoni per espressa e concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti.

SONO COMPARI:

- La Dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel

Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore in data 07/04/2003, registrato alla Corte dei Conti in data 05/08/2003, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- L'Ing. Carlo ROSSI, nato a Genova il 19/04/1951, in qualità di Procuratore Speciale della Ditta Alenia Marconi Systems S.p.A. con sede legale in Roma, Via Tiburtina n°1231, (codice fiscale n°05576291008) come risulta dal Certificato di Iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Roma in data 03/12/2003 e dalla Procura Speciale n°38976 di Rep. in data 14/03/2003.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico amministrativa.

**PREMESSO QUANTO SOPRA SI CONVIENE E SI STIPULA**

**QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE).**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni generali fissate nel capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della Difesa, approvato con decreto ministeriale n°200 in data 14.04.2000, in quanto non vengono modificate dalle presenti condizioni particolari.

**ARTICOLO 2 (OGGETTO).**

2.1. La Ditta si impegna a fornire i materiali e le prestazioni nel modo seguente:


**Lotto 1:**

**sublotto n°1a:** Fornitura documentazione preliminare di progetto e documentazione di installazione interfaccia;

**sublotto n°1b:** Fornitura del progetto di adeguamento del Centro Campione Maestrale presso Maricenprog Taranto;

**sublotto n°1c:** Fornitura dello studio e delle specifiche funzionali del sistema operativo del Sadoc-2 modificato, per la realizzazione di un programma operativo almeno a 256 Kw e implementazione di canali NTDS virtuali nel Sw di

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



emulazione;

**sublotto n°1d:** Fornitura dello studio e delle relative specifiche funzionali per la gestione dello standby caldo degli EMU CDG.

**Lotto 2:**

**sublotto n°2a:** Sviluppo presso Maricenprog e fornitura del P.O. a 256 Kw ed implementazione dei canali NTDS virtuali nel sw di emulazione;

**sublotto n°2b:** Sviluppo nuove funzionalità software (SMRT, Sw gateway, HCI);

**sublotto n°2c:** Adeguamento (Hw e Sw) del Centro Campione Maestrato ammodernato ed integrazione del nuovo programma operativo con i nuovi simulatori ed apparati reali.

**Lotto 3:**

**sublotto n°3a:** Fornitura primo Kit apparati e relativo software;

**sublotto n°3b:** Fornitura secondo Kit apparati e relativo Software;

**sublotto n°3c:** Fornitura documentazione finale di progetto;

**Lotto 4:**

**sublotto n°4a:** Fornitura attività di Codificazione NATO;

**sublotto n°4b:** Fornitura manuali apparati in

formato elettronico.

**Lotto 5:**

Fornitura pp.dd.rr. di prima dotazione.

**Lotto 6:**

**sublotto n°6a:** Fornitura corso di addestramento manutentori;



**sublotto n°6b** Fornitura corso di addestramento operatori.

I materiali e le prestazioni dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Appendice Tecnica n°1" che, sottoscritta dai contraenti, pur non allegata in quanto classificata, costituisce parte integrante del presente contratto. Copia della stessa è conservata negli archivi di NAVARM - 10<sup>^</sup> Divisione.

**ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO).**

La fornitura oggetto del presente contratto è soggetta al vincolo derivante dalla classifica di sicurezza dello Stato con grado di classifica "Riservato". Pertanto, la Ditta si obbliga ad osservare scrupolosamente le condizioni fissate nell'Appendice Tecnica n°2, che sottoscritta dalle parti, costituisce parte integrante del presente contratto, al quale però non si allega, in quanto conservata negli archivi di Navarm - 10<sup>^</sup> Divisione

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
(C. P. 551)



essendo di carattere classificato.

Nel trattare informazioni di carattere classificato, la Ditta non dovrà adottare sistemi automatizzati, o qualora voglia adottare sistemi di elaborazione automatica, questi dovranno essere omologati dall'Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS), secondo le procedure previste dalla direttiva PCM 1/R/A/.

#### **ARTICOLO 4 (PREZZO).**

L'importo complessivo della fornitura è di € 16.757.500,00 (Euro sedicimilionisettecentocinquantesettémilacinquecento/00) e viene così suddiviso:

##### **Lotto 1:**

**sublotto n°1a:** € 3.190.000,00 (tremilioni-centonovantamila/00);

**sublotto n°1b:** € 178.000,00 (centosettantottomila/00);

**sublotto n°1c:** € 342.000,00 (trecentoquarantaduemila/00);

**sublotto n°1d:** € 190.000,00 (centonovantamila/00).

##### **Lotto 2:**

**sublotto n°2a:** € 1.095.000,00 (unmilionenovantacinquemila/00);

**sublotto n°2b:** € 1.379.000,00 (unmilione-

trecentosettantanovemila/00);

**sublotto n°2c:** € 1.070.000,00 (unmilione-  
settantamila/00).

**Lotto 3:**

**sublotto n°3a:** € 4.325.000,00 (quattromilioni-  
trecentoventicinquemila/00);

**sublotto n°3b:** € 4.325.000,00 (quattromilioni-  
trecentoventicinquemila/00);

**sublotto n°3c:** € 238.000,00 (Euro duecentotrent-  
ottomila/00).

**Lotto 4:**

**sublotto n°4a:** € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);

**sublotto n° 4b:** € 160.000,00 (centosessanta-  
mila/00).

**Lotto 5:** € 100.000,00 (centomila/00).

**Lotto 6:**

**sublotto n°6a:** € 100.000,00 (centomila/00);

**sublotto n° 6b:** € 63.000,00 (sessantatremila/00).

**ARTICOLO 4 bis (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA).**

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi

di analoga qualità e a parità di termini e condizioni.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, la Ditta si obbliga a ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 5 (DEPOSITO CAUZIONALE).**

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Ditta ha presentato la Polizza Fideiussoria n°1550030 di € 1.675.750,00 (euro unmilionesecientosessantacinquemilasettecentocinquanta/00), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, rilasciata dalla VISCONTEA COFACE Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Ag. di Roma 1 sede di Roma, Via Boezio n°14 in data 12/12/2003 che si allega al presente contratto.

La quota proporzionale del deposito cauzionale, relativa ai lotti 1 e 4 per i quali non è prevista la garanzia, sarà svincolata dopo collaudo, consegna ed accettazione e per il lotto n.6 dopo l'effettuazione del corso risultante da apposito verbale.

Per i soli lotti 2, 3 e 5 la predetta polizza sarà svincolata proporzionalmente al termine del relativo periodo di garanzia.

**ARTICOLO 6 (SUBAPPALTI E SUBFORNITURE).**

6.1. Non è ammesso il subappalto.

6.2. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Ditta.

Eventuali subforniture dovranno essere limitate a prodotti o servizi esistenti sul mercato destinati ad essere incorporati nell'oggetto del contratto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge 18/6/1998 n°192, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

6.3. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



sottoscritta.

6.4. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.1. il contratto può essere risolto per inadempimento. In tal caso l'Amministrazione adotterà le misure ed i provvedimenti previsti dall'articolo 12 comma 5 del capitolato generale d'onere di cui al precedente articolo 1.

#### **ARTICOLO 7 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI).**

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per la fornitura oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione Difesa da qualsiasi pretesa, azione o addebito.

La Ditta soggiace a tutti gli obblighi stabiliti dall'articolo 39 delle condizioni fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

L'Amministrazione, per contro, ha tutti i diritti e le facoltà ivi stabiliti.

#### **ARTICOLO 8 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI).**

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, i

funzionari da essa delegati avranno libero accesso nelle officine della Ditta ed in quelle delle subfornitrici, con diritto di fare le osservazioni che crederanno opportune e di esigere che vengano rifabbricate le parti o rieseguite le prestazioni che a loro giudizio non rispondessero alle condizioni contrattuali e, comunque, alle migliori regole dell'arte, senza che ciò possa influire sul collaudo.

A tale scopo la Ditta deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che il controllo risultasse impossibile per il rifiuto da parte della Ditta, di consentirlo o, comunque, di fornire le informazioni necessarie per eseguirlo, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con incameramento della cauzione.

#### **ARTICOLO 9 (VARIANTI NEL CORSO DELLA FORNITURA).**

9.1. Qualora nel corso della esecuzione della commessa oggetto del presente contratto l'Amministrazione Difesa ritenga necessario procedere a delle variazioni nel contratto queste dovranno essere autorizzate dall'autorità competente ad approvare il contratto e formalizzate

in conformità all'articolo 18 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

**9.2.** Eventuali controversie originate dall'applicazione dell'articolo 18 sopracitato saranno risolte ai sensi dell'articolo contrattuale denominato "Clausola Compromissoria", qualora non sia possibile risolverle in via amministrativa.

**9.3.** Qualora nel corso del presente contratto qualche componente non fosse più di normale produzione, la Ditta presenterà una lista di possibili sostituti al Ministero della Difesa - Navarm 10<sup>^</sup> Divisione che deciderà in merito.

Tale lista dovrà essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di approntamento al collaudo.

Qualora la sostituzione comportasse variazioni di prezzo e/o termini di esecuzione contrattuale, tali variazioni saranno regolarizzate secondo la procedura stabilita nei precedenti para 1 e 2 del presente articolo.

#### **ARTICOLO 10 (ANDAMENTO LAVORATIVO).**

Qualora la Ditta rallenti ingiustificatamente l'esecuzione delle prestazioni rispetto al ritmo normale di produzione (desumibile da un ponderato

esame, che sarà effettuato dall'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, delle circostanze di esecuzione, delle caratteristiche tecniche delle prestazioni, dell'importo complessivo del contratto e del tempo concesso per la sua ultimazione, la stessa sarà invitata ad imprimere alle lavorazioni il necessario impulso onde tenere fede agli impegni assunti, in relazione alle esigenze tecniche operative dell'Amministrazione Difesa, ferma restando l'applicazione delle eventuali previste penalità.

Qualora la Ditta non ottemperi a detto invito, l'Amministrazione Difesa previo accertamento della negligenza nell'esecuzione del contratto e previa diffida, potrà decretare la risoluzione del contratto avvalendosi di quanto previsto dall'articolo 37 delle condizioni generali fissate con il capitolato di cui al precedente articolo 1.

**ARTICOLO 11 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO).**

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

compresi nei termini contrattuali.

A parziale modifica di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 27 delle condizioni generali fissate dal capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, non si applica, in ogni caso, la disposizione che prevede la risoluzione automatica del contratto.

---

**ARTICOLO 11 BIS (PROROGA DEI TERMINI).**

La proroga prevista dall'articolo 26 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato al precedente articolo 1, avrà luogo nei casi in cui il contratto non abbia già disposto lo scomputo dei periodi di tempo corrispondenti a fatti suscettibili di determinarla.

L'eventuale applicazione dell'articolo 27 delle condizioni generali sopracitate dovrà fare salva la modifica disposta dall'articolo 11 del presente contratto.

**ARTICOLO 12 (TERMINI DI ADEMPIMENTO E COLLAUDO).**

**12.1.** I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente contratto saranno eseguiti entro i seguenti termini:

- **Lotto 1 Documentazione di management e di progetto:**

**Sublotti 1a, 1b, 1c e 1d.**

La Ditta dovrà consegnare a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione e a Maricenprog, per l'approvazione, la documentazione prevista, entro 270 (duecentosettanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

In caso di rifiuto al collaudo la documentazione dovrà essere ripresentata al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla relativa data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

La M.M., entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di presentazione al collaudo o entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di eventuale ripresentazione al collaudo della documentazione, dovrà notificare alla Ditta l'approvazione o il rifiuto della relativa documentazione.

**• Lotto 2 Adeguamento Centro campione e software:**

**Sublotto 2a:**

La Ditta dovrà presentare al collaudo preliminare presso il Centro Campione di Maricenprog in

configurazione DDG ammodernati, il modulo software con il programma operativo a 256 KW e l'implementazione dei canali NTDS virtuali nel software di emulazione entro 750 (settecentocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il modulo software dovrà essere presentato al collaudo a Maricenprog fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il subplotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione della disponibilità della prima Unità Navale per le prove di integrazione, la Ditta dovrà presentare il software al collaudo definitivo.

Il software dovrà essere presentato al collaudo a bordo, fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate presso il

Centro Campione di Maricenprog.

In caso di rifiuto al collaudo il software dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.


I collaudi del software, presso Maricenprog e a bordo, saranno effettuati secondo "Procedure di Collaudo" (NCA), che la Ditta dovrà presentare per l'approvazione a Maricenprog e all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, e per conoscenza a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima dalla data prevista di presentazione al collaudo preliminare.

**Sub lotto 2b.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo preliminare presso il Centro Campione di Maricenprog, in configurazione DDG ammodernati, i moduli software previsti in A.T. entro 750 (settecentocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il software dovrà essere presentato al collaudo a Maricenprog fornito del Certificato di Conformità e

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
(C. ROSSI)



del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il sublotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

Entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione della disponibilità della prima Unità Navale per le prove di integrazione, la Ditta dovrà presentare il software al collaudo definitivo.

Il software dovrà essere presentato al collaudo a bordo, fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate presso il Centro Campione di Maricenprog.

In caso di rifiuto al collaudo il software dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I collaudi del software, presso Maricenprog e a bordo, saranno effettuati secondo "Procedure di Collaudo" (NCA) che la Ditta dovrà presentare, per l'approvazione a Maricenprog ed all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, e per conoscenza a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni

solari prima dalla data prevista di presentazione al collaudo preliminare.

**Sublotto 2c.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo presso Maricenprog gli apparati ed il software costituenti il Centro Campione in configurazione DDG ammodernati entro 750 (settecentocinquanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il Centro Campione dovrà essere presentato al collaudo a Maricenprog fornito del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il sublotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I collaudi degli apparati e del software, presso Maricenprog, saranno effettuati secondo "Procedure di Collaudo" (NCA) che la Ditta dovrà presentare, per l'approvazione a Maricenprog ed all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, e per

conoscenza a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data prevista di presentazione al collaudo preliminare.

• **Lotto 3:**

- **Sublotti 3a e 3b.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo preliminare, presso i propri stabilimenti, i materiali relativi a ciascuno dei sublotti sotto elencati entro i rispettivi termini, decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione, da parte della Ditta stessa, della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge:

• **Sublotto 3a** 840 (ottocentoquaranta) giorni solari;

• **Sublotto 3b** 1440 (millequattrocentoquaranta) giorni solari.

I sistemi di comando e controllo di cui ai sublotti 3a e 3b dovranno essere presentati al collaudo in Ditta forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo ciascun sublotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

La Ditta entro 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di disponibilità dell' Unità Navale interessata, dovrà effettuare le attività, previste in Appendice Tecnica n°1, relative a ciascuno dei sublotti, e presentarli al collaudo definitivo a bordo. La disponibilità dell'Unità Navale interessata verrà comunque data con un anticipo di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data stessa.

I sistemi di comando e controllo dovranno essere presentati al collaudo a bordo forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo definitivo ciascun subplotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I collaudi dei sistemi di comando e controllo, in Ditta e a bordo, saranno effettuati secondo le "Procedure di Collaudo" (NCA), che la Ditta dovrà presentare per l'approvazione, all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio e per conoscenza a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, almeno 60 (sessanta) giorni solari prima dalla data prevista di presentazione

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. Rossi )



al collaudo preliminare del subplotto n°3a.

Poiché le attività di installazione saranno effettuate a fronte di un successivo contratto con il CISDEG il collaudo definitivo di integrazione a bordo dei subplotti 2a, 2b, 3a, e 3b, sarà effettuato al termine delle suddette attività di installazione.

L'Amministrazione Difesa è comunque tenuta a comunicare la disponibilità dell'Unità Navale interessata alle attività di cui ai suddetti subplotti entro 1456 (millequattrocentocinquantasei) giorni solari decorrenti dalla relativa data di notifica del superamento del collaudo preliminare.

Oltre tale termine la Ditta ha facoltà di recedere dal contratto, limitatamente alle attività di integrazione.

In tal caso il collaudo preliminare si intenderà come definitivo, in ordine all'oggetto della fornitura con il conseguente obbligo per l'Amministrazione Difesa di versare il corrispettivo dovuto comprensivo delle seconde rate relative a ciascun subplotto e di svincolare le polizze fideiussorie poste a garanzia della 1^ rata.

**Sublotto 3c.**

La Ditta dovrà consegnare a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione e a Maricenprog, per il collaudo ed accettazione, la documentazione prevista, entro 1440 (millequattrocentoquaranta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

In caso di rifiuto al collaudo il subplotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla relativa data di ricezione della notifica dell'avvenuto rifiuto.

• **Lotto 4.**

**Sublotto 4a.**

Le attività di codifica relative ai materiali non ancora codificati sono dettagliate al successivo articolo 13.

**Sublotto 4b.**

La Ditta dovrà consegnare a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione e a Maricenprog le bozze del manuale tecnico degli apparati e del Centro Campione, in numero di copie (in formato elettronico) che verrà indicato dalla MMI, entro 780 (settecentottanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di

ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

Il manuale tecnico in versione definitiva, in numero di copie (in formato elettronico) da stabilirsi, dovrà essere presentato al collaudo definitivo a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, entro 90 (novanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione dell'avvenuta approvazione delle bozze.

In caso di rifiuto al collaudo delle bozze del manuale oppure dei manuali tecnici definitivi, la ripresentazione al nuovo collaudo dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuto rifiuto.

Dopo la presentazione al collaudo preliminare delle bozze e fino all'accettazione delle copie definitive, l'Amministrazione potrà trattenere le copie dei manuali tecnici, anche se in bozza e anche se oggetto di rifiuto, per soddisfare le proprie esigenze immediate.

• **Lotto 5.**

La Ditta dovrà presentare al collaudo, presso i


propri stabilimenti, le parti di rispetto, già codificate, entro 840 (ottocentoquaranta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge e in conformità a quanto stabilito dallo studio logistico commissionato sul contratto 19328 di Rep. in data 18.12.2002 per l'ammodernamento del comando e controllo della classe Maestrale.

I materiali dovranno essere presentati al collaudo in Ditta forniti del Certificato di Conformità e del Test Data Report delle prove effettuate.

In caso di rifiuto al collaudo il lotto dovrà essere ripresentato al nuovo collaudo entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della relativa notifica dell'avvenuto rifiuto.

I materiali, dovranno essere consegnati, a cura e spese della Ditta, presso l'Ente M.M. che sarà comunicato contestualmente alla relativa comunicazione di avvenuto superamento del collaudo, entro giorni solari 30 (trenta) decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta di detta comunicazione.

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transazionale  
( C. ROSSI )



Il collaudo del lotto sarà effettuato secondo "Procedure di collaudo" (NCA) che la Ditta dovrà presentare all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio per approvazione almeno 60 (sessanta) giorni solari prima della data di prevista presentazione al collaudo.

• **Lotto 6:**

**Sublotti 6a e 6b.**

La Ditta dovrà tenere i corsi di addestramento relativi a ciascuno dei sublotti, della durata di sette settimane, con le modalità previste in Appendice Tecnica n°1, entro 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione da parte della Ditta della relativa richiesta da parte della A.D.

Al termine del corso un'apposita Commissione di Maricenprog emetterà un Verbale attestante l'avvenuta effettuazione del corso con le modalità ed entro i tempi previsti.

12.2. La comunicazione da parte della Ditta di approntamento al collaudo dei lotti/sub-lotti dovrà espressamente contenere la dichiarazione che:

a) i lotti/sublotti stessi rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;

b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione di Collaudo.

**12.3.** Le prestazioni tecniche e le forniture presentate al collaudo dovranno inoltre essere accompagnate dall'attestato di conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto al successivo articolo 15. In mancanza di detti documenti le presentazioni al collaudo non saranno considerate valide.

**12.4.** Ove il termine di 60 (sessanta) giorni solari, relativo alla presentazione delle "Procedure di collaudo" non dovesse essere rispettato, la presentazione al collaudo, dei lotti/sublotti cui si riferiscono, sarà considerata valida soltanto a partire dal 61° giorno solare successivo a quello di presentazione. In caso di rifiuto all'approvazione delle "Procedure di collaudo", le stesse dovranno essere ripresentate all'approvazione entro 15 (quindici) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuto rifiuto.

In caso di ripresentazione in ritardo, rispetto al termine predetto, la Ditta sarà penalizzata considerando il ritardo in questione come riferito

ai materiali oggetto del contratto, cui le procedure di collaudo si riferiscono.

Qualora le Commissioni di Collaudo ritengano, durante l'esecuzione dei collaudi, di dovere effettuare ulteriori prove oltre a quelle indicate nelle "Procedure di collaudo" approvate, le prove aggiuntive dovranno essere formalizzate.

---

**12.5.** La Ditta è tenuta a fornire il personale e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei collaudi.

**12.6.** In caso di rifiuto ai rispettivi collaudi, i materiali e/o le prestazioni oggetto dei lotti/sublotti contrattuali non potranno essere ripresentati che una sola volta.

**12.7.** I collaudi della fornitura oggetto del presente contratto, verranno effettuati a cura di Commissioni della Marina Militare appositamente costituite secondo le norme in uso nell'Amministrazione Difesa richiamate al precedente articolo 1 e secondo le precisazioni contenute nella Appendice Tecnica n°1 di cui al precedente articolo 2.

**12.8.** Tutte le comunicazioni della Ditta soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione

dell'ufficio ricevente dell'Amministrazione  
mediante una delle seguenti modalità:

- a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa;
- b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

**ARTICOLO 13 (TERMINI E PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE E DATI DI GESTIONE).**

13.1. La Ditta dovrà fornire a Navarm, 10<sup>a</sup> Divisione, per il lotto n°5, le liste S.P.L.C. unitamente alle proposte di identificazione (schede CM03 e GM02), compilate secondo le norme previste nelle guide ALL-G-006 Ed. 96 (relativa alla codificazione) ed ALL-G-007 Ed. 95 (relativa ai dati di gestione) edite dall'Ufficio Centrale Allestimenti Militari, Via S. Andrea delle Fratte n°1 Roma, che quantunque non allegate fanno parte integrante del presente contratto. Il floppy disk

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transazionale  
( C. ROSSI )

*Spello*

*cf. Spello*

contenente le liste SPLC e le schede CM03 e GM02 dovrà essere consegnato a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

13.2. Per l'interscambio dei dati di identificazione/codificazione dovrà essere sempre utilizzata la procedura automatizzata (UCID).

13.3. In caso di esito positivo delle verifiche preliminari Navarm trasmetterà il floppy disk a Segredifesa per i successivi adempimenti.

13.4. L'eventuale inidoneità alla verifica preliminare darà luogo invece alla restituzione del floppy disk. In tal caso, ai fini degli adempimenti contrattuali, sarà considerata valida solo la nuova consegna effettuata dopo aver apportato le correzioni del caso.

13.5. La Ditta durante i lavori di identificazione degli articoli manterrà i dovuti contatti con Segredifesa VI° Reparto Informatica - USPC per fornire eventuale documentazione necessaria a dirimere tempestivamente dubbi od ostacoli che

dovessero insorgere nel corso dei suddetti lavori.

13.6. La Ditta dovrà fornire contestualmente al floppy disk di cui sopra una dichiarazione attestante che il contenuto è conforme ai requisiti della normativa NATO sulla codificazione.

13.7. A conclusione delle operazioni di screening/codifica Segredifesa darà comunicazione scritta a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione che provvederà, a sua volta, a informare la Ditta e, per gli effetti amministrativi, la 14<sup>^</sup> Divisione di Navarm.

13.8. Il floppy disk contenente le liste SPLC e le schede CM03 e GM02, dovrà essere consegnato a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, nella versione corretta di cui al precedente para 4, entro 360 (trecentosessanta) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta della comunicazione comprovante l'avvenuta approvazione del presente contratto nei modi di legge. Nel termine suddetto non sono computati i tempi che, ai sensi dell'articolo 26 del capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto, danno diritto a proroga dei termini.

**ARTICOLO 14 (IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI MEDIANTE CODICE A BARRE-CAB).**

Dopo aver completato la procedura di codificazione

mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali di fornitura di cui al lotto n°4, corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128.

Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

-Application Identifier (A.I.) = 7001, seguito da

-N.U.C. (N.S.N.), seguito da

-Application Identifier (A.I.) = 241, seguito da

-REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280 - 4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico (floppy disk), sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio di collegamento.

All'atto del collaudo la commissione incaricata

dovrà:

a) Verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 (trenta) giorni solari, prima della data di effettiva presentazione al collaudo.

In tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra determinati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b) Accertare la presenza del supporto informatico (floppy disk) predetto con le informazioni richieste.


Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

La presentazione al collaudo non sarà considerata valida anche nel caso in cui la Commissione dovesse accertare che l'indisponibilità del NUC è imputabile a ritardo della Ditta nell'espletamento della procedura di codificazione prevista al precedente art.13.

#### **ARTICOLO 15 (ASSICURAZIONE DI QUALITÀ).**

15.1. La Ditta si impegna a fornire i prodotti/prestazioni oggetto del presente

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transazionale  
( C. ROSSI )



contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione AQAP 110 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Design, Development and Production" e Nato AQAP 150 intitolata "NATO Quality Assurance Requirements for Software Development".

Gli obblighi nei confronti della M.M.I., derivanti dalla pubblicazione delle predette norme, sono riportati nel documento: NAV 50-9999-019-13-00B000: "Obblighi dell'Industria nazionale nei confronti degli Enti Tecnici della M.M.I. in applicazione della normativa NATO AQAP 110 ovvero ISO 9001".

La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

#### **15.2. Piano della Qualità.**

Il piano della qualità di cui al capitolo II para 8 della NAV 50-9999-019-13-00B000 dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio e a Navarm 10<sup>^</sup> Divisione.

L'Ufficio Tecnico competente dovrà esaminare il "Piano" in accordo con Navarm 10<sup>^</sup> Divisione, e

comunicare alla Ditta il risultato dell'esame (positivo con riserva, negativo) per il nulla osta entro 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del "Piano" stesso.

Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il "Piano" s'intende validato.

La Ditta, comunque, non potrà eseguire attività per le quali è previsto che sia attuato il "Sistema Qualità" di cui al precedente para 1, se non in vigenza del "Piano per la Qualità" validato come sopra. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano Qualità" validato o in contraddizione con il "Piano" stesso, Navarm potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate.

Qualora la nuova lavorazione o rifabbricazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

### **15.3. Attestato di conformità.**

La Ditta, nel presentare al collaudo le prestazioni ed i materiali oggetto dei lotti contrattuali, dovrà trasmettere all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, un "Attestato di

Conformità" redatto secondo il modello previsto dall'allegato B allo STANAG 4107 che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare.

Detto attestato deve essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" prevista dal piano della qualità di cui al para 2 del presente articolo.

---

**ARTICOLO 16 (CONTROLLO DEL PROGRAMMA).**

La Ditta dovrà possedere un sistema di Controllo del Programma rispondente ai requisiti della pubblicazione MM-STD-22A validato ed approvato nei tempi e secondo le procedure di cui alla pubblicazione medesima. Detto documento costituisce parte integrante del presente contratto, anche se non allegato. Il relativo "Manuale" dovrà essere sottoposto alla approvazione del Ministero della Difesa (NAVARM 10<sup>^</sup> Divisione), entro 120 (centoventi) giorni solari decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione da parte della Ditta medesima della comunicazione con la quale verrà notificata l'avvenuta approvazione del contratto nei modi di legge.

La Ditta dovrà accertarsi che presso gli eventuali subfornitori sia istituito un analogo sistema di controllo adeguato alla natura della sub commessa.

**ARTICOLO 17 (SPOSTAMENTO DEI TERMINI).**


I termini di tempo fissati nei precedenti articoli 12 e 13 potranno essere spostati, a richiesta della Ditta ed a giudizio della Marina Militare e nella misura che questa riterrà giustificata, qualora casi fortuiti o di forza maggiore o comunque fatti non imputabili alla Ditta turbino la normale attività di essa.

Lo spostamento potrà essere concesso per un periodo corrispondente all'effettiva incidenza negativa degli eventi suddetti sull'adempimento delle prestazioni, ma la Ditta per ottenerlo dovrà osservare le seguenti condizioni:

a) dare immediato avviso degli eventi verificatesi ed idonei alla concessione di uno spostamento, come previsto dall'articolo 25 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato generale d'onori, approvato con D.M. in data 14.4.2000 n° 200, di cui al precedente articolo 1.

b) fare pervenire al Ministero della Difesa - NAVARM, 14<sup>a</sup> Divisione, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di spostamento dei termini allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o riservandosi, se tale documentazione non possa essere

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



momentaneamente prodotta, di trasmetterla appena possibile.

Tale domanda, redatta in carta legale, dovrà essere inoltrata tramite l'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, che la correderà, mediante verbale, del suo parere.

#### **ARTICOLO 18 (PAGAMENTI).**

**18.1** L'importo delle forniture oggetto del presente contratto sarà pagato alla Ditta nel modo seguente:

- **Lotto 1**

**Sublotti da 1a a 1d.**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo contrattuale di ciascun sublotto dopo collaudo con esito favorevole, consegna ed accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

- **Lotto 2.**

**Sublotti 2a e 2b.**

➤ **1<sup>a</sup> rata: 80%** (ottanta per cento) dell'importo contrattuale dei sublotti dopo il relativo collaudo preliminare dei moduli software presso il Centro Campione DDG con esito favorevole, previa presentazione di garanzia di importo pari all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli interessi legali, secondo la normativa di cui all'articolo 1, legge 348/82, svincolabile dopo il

collaudo definitivo;

➤ 2<sup>a</sup> rata: 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo definitivo di integrazione a bordo (SIT) con esito favorevole ed accettazione.

**Sublotto 2c.**

➤ 100% (cento per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo con esito favorevole dell'installazione e dell'integrazione del Centro Campione DDG (apparati e software), consegna ed accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

• **Lotto 3.**

**Sublotti 3a e 3b.**

➤ 1<sup>a</sup> rata: 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale di ciascun sublotto dopo il relativo collaudo preliminare in officina con esito favorevole, previa presentazione di garanzia di importo pari all'ammontare della rata stessa, maggiorata degli interessi legali, secondo la normativa di cui all'articolo 1, legge 348/82, svincolabile dopo il collaudo definitivo.

➤ 2<sup>a</sup> rata: 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di ciascun sublotto dopo collaudo definitivo di integrazione (SIT) a bordo con esito favorevole ed accettazione.

**Sublotto 3c.**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo contrattuale del sublotto dopo collaudo con esito favorevole, consegna, ed accettazione da parte dell'Amministrazione Difesa.

• **Lotto 4.**

**Sublotto 4a.**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo del sublotto dopo l'adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla codificazione attestati da Navarm 10<sup>^</sup> Divisione.

**Sublotto 4b.**

➤ **1<sup>^</sup> rata: 60%** (sessanta per cento) dell'importo contrattuale del lotto, dopo l'approvazione delle bozze del manuale tecnico;

➤ **2<sup>^</sup> rata: 40%** (quaranta per cento) dell'importo contrattuale del lotto dopo collaudo, consegna ed accettazione dei manuali tecnici in veste definitiva da parte di Navarm 10<sup>^</sup> Divisione.

• **Lotto 5.**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo del lotto dopo collaudo in officina con esito favorevole, consegna ed accettazione delle serie di pp.dd.rr..

• **Lotto 6.**

**Sublotti 6a e 6b.**

➤ **100%** (cento per cento) dell'importo di ciascun sublotto dopo l'avvenuta effettuazione di ciascun corso risultante da appositi verbali emessi a cura della MMI.

**18.2** Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002 le parti concordano che i pagamenti verranno effettuati entro 180 (centottanta) giorni solari decorrenti dalla data dell'avvenuta accettazione o dalla ricezione della fattura se ad essa successiva.

**ARTICOLO 19 (MODALITA' DI RISCOSSIONE).**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20.04.94 n°367 i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario n°3195007/01/80 intestato al nome della Ditta stessa presso la BANCA INTESA sede di Roma Via Franceschini n°49 (Codici A.B.I./C.A.B.:030696/5108).

Eventuali variazioni dei dati di C/C e coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

La Ditta dichiara di esonerare l'Amministrazione Militare da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



## **ARTICOLO 20 (PENALITÀ).**

20.1. Ai fini dell'applicazione delle penalità, i termini di tempo previsti ai precedenti paragrafi 12.1. saranno, nell'ambito di ciascun lotto/sublotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini per ogni periodo di ritardo pari al decimo del termine di ciascun lotto/sublotto sarà sottoposta alla penalità del 2% (due per cento) fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo del lotto/sublotto cui l'inadempienza si riferisce.

20.2. Per i periodi iniziati, ma non ultimati, sarà applicata solo una parte della penalità in misura proporzionale al ritardo effettivamente maturato.

20.3. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai termini di tempo stabiliti all'articolo 16 del presente contratto sarà sottoposta alla penalità dello 0,02% dell'intero importo contrattuale, con le modalità indicate al precedente paragrafo 20.1.

20.4. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo

contrattuale.

20.5. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorsa, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 60 (sessanta) giorni a partire dalla data di ammissione a pagamento del mandato di saldo.

20.6. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa - Navarm 15<sup>a</sup> Divisione, per il tramite dell'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie osservazioni.

#### **ARTICOLO 21 (REVISIONE PREZZI).**

##### **21.1. Applicazione.**

Ai sensi del disposto dell'art.4 paragrafo 2 del decreto legislativo 28.12.1998 n°496 e dell'articolo 2 comma 93 della Legge 23.12.1996 n°662, sarà ammessa la revisione del prezzo sia a favore della Ditta che del Ministero della Difesa (Navarm), limitatamente all'85% del prezzo contrattuale.

##### **21.2. Esclusione del computo revisionale.**

Il computo per la determinazione del compenso revisionale sarà effettuato con l'esclusione dei

lavori eseguiti nei primi due anni la cui quantità espressa in percentuale è riportata nell'Allegato 1: il termine iniziale è la data di stipula del contratto.

In caso di presentazione al collaudo prima dei termini previsti dall'articolo 12, il periodo revisionale si accorcia di conseguenza, annullandosi completamente per le prestazioni presentate al collaudo entro i primi due anni di operatività del contratto. Per il calcolo dell'avanzamento da revisionare si applicherà in tal caso la lettera b) del successivo articolo 21.5.

### **21.3. Base di riferimento.**

Le variazioni dei prezzi che si verificano nei periodi sottoposti a revisione, saranno, quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno ad eccezione della base di riferimento iniziale, che va riferita alla data di stipula del contratto. Nel caso non fosse compresa nel periodo revisionabile nessuna delle date 1° gennaio o 1° luglio, si farà riferimento all'indice in vigore alla data precedente (1° gennaio e 1° luglio) più vicina all'inizio del periodo revisionabile.

**21.4. Periodi penalizzati esclusi dal computo revisionale.**

In caso di ritardo per colpa della Ditta, il maggior tempo di esecuzione della fornitura rispetto al tempo previsto contrattualmente non sarà preso in considerazione ai fini della revisione prezzo.

**21.5. Dinamica della revisione prezzo.**

La Revisione Prezzi sarà calcolata utilizzando la formula e le modalità sotto riportate:

$$P_{ri} = P_{oi} \times 0,85 \times (m_{oi} * MO_1 / MO_0 + ma_1 * MA_1 / MA_0) + 0,15 P_{oi}$$

dove:

$P_{ri}$  = quota parte del prezzo revisionato relativo al periodo i-esimo;

$P_{oi}$  = quota parte del prezzo da revisionare relativo al periodo i-esimo;

$m_{oi}$  = quota manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi Allegato 1);

$MO_1$  = indice costo manodopera nazionale al periodo i-esimo (vedi successivo punto d);

$MO_0$  = indice come sopra alla stipula del contratto;

$ma_1$  = quota materiali nazionali al periodo i-esimo (vedi Allegato 1);

$MA_1$  = indice di costo materiali nazionali al

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transazionale  
( C. ROSSI )



**periodo i-esimo (vedi successivo punto d);**

**MA<sub>0</sub>** = indice come sopra alla stipula del contratto.

a) L'importo contrattuale della fornitura si considera costituito come riportato nell'Allegato 1.

b) Il tempo di esecuzione contrattuale viene suddiviso in due periodi: il primo di tali periodi avrà una durata di due anni; il secondo avrà la durata residua. Nel secondo periodo la quota parte di prezzo da revisionare sarà quella corrispondente alla aliquota fissata nell'Allegato 1, salvo difformi risultanze in favore dell'A.D.: cioè o nel caso di indici complessivamente in diminuzione, oppure nel caso in cui l'aliquota dei lavori del secondo periodo fosse conseguita, in parte o totalmente, precedentemente alla scadenza del primo periodo: in tal caso il minor tempo impiegato non influirà sul secondo periodo revisionale né in termini temporali né in termini di quota revisionabile. E' fatto salvo il verificarsi di cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Ditta ai sensi dell'art.17, oppure di sospensive disposte dall'A.D.: in questi casi i termini temporali di ciascun periodo interessato saranno prorogati per il numero di giorni di

proroga concessa o di sospensiva.

c) Ai fini della revisione della fornitura, ripartita nei periodi di cui al punto precedente, sarà considerata nell'ambito di ciascun periodo uniformemente spesa e distribuita secondo le incidenze percentuali di cui all'Allegato 1.

d) Per gli indici richiamati nel precedente articolo si farà riferimento a:

**MO** = numero indice manodopera nazionale della retribuzione oraria contrattuale relativa alla categoria "Elettromeccanica ed Elettronica", tabella Operai/Impiegati, pubblicato sul Bollettino mensile edito dall'ISTAT;

**MA** = numero indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali categoria "Armi, sistemi d'arma e munizioni" pubblicato sul bollettino mensile edito dall'ISTAT.

#### **21.6. Presentazione conteggi.**

La Ditta presenterà all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio il conteggio revisionale debitamente documentato. L'U.T. provvederà quindi ad emettere il verbale di concordanza (o discordanza). Tale verbale, con i conteggi e la documentazione a corredo sarà trasmesso a NAVARM 14<sup>^</sup> Divisione per l'esame e la definitiva

approvazione.

**21.7. Liquidazione della revisione prezzi.**

Sulla base dei conteggi di cui sopra saranno concessi acconti sulla revisione di prezzo, nella misura dell'85% dell'importo risultante.

Sarà corrisposto anche il residuo 15% previa presentazione da parte della Ditta di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata dopo l'approvazione del verbale contenente i conteggi revisionali definitivi.

**21.8. Revisione prezzo a favore dell'A.D.**

Nel caso di revisione dei prezzi a favore dell'Amministrazione Difesa, la stessa provvederà al recupero del relativo ammontare richiedendo alla Ditta il corrispondente versamento in Tesoreria o effettuando il recupero diretto degli eventuali crediti a favore della Ditta e maturati successivamente all'accertamento.

**ARTICOLO 22 (GARANZIA).**

Per quanto riguarda i materiali oggetto del lotto 2 (sublotti 2a, 2b e 2c), del lotto 3 (sublotti 3a e 3b) e del lotto 5 il periodo di garanzia avrà la durata di 730 (settecentotrenta) giorni solari decorrenti dalla data di accettazione.


Dalla data di collaudo ed accettazione da parte

della Marina Militare dei materiali relativi ai  
sublotti 3a e 3b, previa installazione a bordo a  
cura del CISDEG, decorre il periodo di garanzia che  
avrà la durata di 730 (settecentotrenta) giorni  
solari. Qualora, decorsi 1600 giorni solari  
dall'avvenuto collaudo preliminare con esito  
favorevole, l'Unità Navale non sia stata messa a  
disposizione della Ditta, il periodo di garanzia si  
intenderà comunque concluso.

In tale periodo la Ditta si impegna a modificare,  
riparare o sostituire a sua cura e spese, quelle  
parti che per difetto di lavorazione o del  
materiale impiegato, non rilevati all'atto del  
collaudo, si dimostrassero inadeguate, ovvero si  
rendessero inservibili, nonostante il corretto  
impiego, il funzionamento normale e la costante  
sorveglianza.

La Ditta si impegna inoltre in tale periodo a  
correggere ed aggiornare i Manuali Tecnici e la  
documentazione di cui al precedente articolo 12.  
Tali correzioni ed aggiornamenti saranno apportati  
per sostituzione delle pagine della documentazione  
originale. Tali pagine dovranno essere inviate, in  
numero di copie pari a quelle della documentazione  
originale, all'Ufficio Tecnico Navale competente.

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



Le riparazioni saranno compiute dalla Ditta con i propri mezzi, oppure dalla Marina Militare se questa lo giudicherà preferibile per bisogni di servizio.

Nel caso, però, che fosse la Ditta stessa a richiedere l'esecuzione dei lavori da parte della Marina Militare e questa vi aderisse, nel conto della spesa saranno applicate le spese generali nella misura regolamentare.

Le eventuali parti da riparare o da sostituire saranno ritirate dalla Ditta e restituite dalla Ditta stessa a sua cura e spese.

Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato per il tempo durante il quale la Ditta avrà provveduto ad eliminare gli inconvenienti in questione.

Il termine iniziale del predetto periodo decorrerà dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui viene invitata la Ditta stessa ad eliminare l'inconveniente verificatosi ed il termine finale dalla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito Verbale.

I verbali di fine garanzia, relativi ad ognuno dei

lotti/sublotti interessati dovranno essere trasmessi, al termine del relativo periodo di garanzia, a Navarm 14<sup>^</sup> Divisione, a cura degli Enti competenti, allo scopo di svincolare la relativa quota proporzionale del deposito cauzionale, di cui al precedente articolo 5.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO).**

La Ditta è sottoposta a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali secondo quanto stabilito dall'articolo 40 delle condizioni generali fissate dal capitolato citato all'articolo 1 del presente contratto.

L'Amministrazione Difesa, nel caso di violazioni degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione delle inadempienze ad essa denunciate dalla Direzione provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro - opera una ritenuta fino al 20% (venti per cento) dell'importo totale della commessa.

La somma trattenuta sarà pagata soltanto quando il Servizio Ispezione del Lavoro predetto abbia dichiarato cessata la situazione di inadempienza; né la Ditta potrà pretendere per il ritardato pagamento del saldo, somma alcuna a qualsiasi

titolo.

**ARTICOLO 24 (CLAUSOLA COMPROMISSORIA).**

**24.1.** Le eventuali controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto - ove non sia possibile un bonario componimento - saranno decise da un Collegio arbitrale che sarà composta da:

- un Magistrato della giustizia amministrativa con qualifica non inferiore a Consigliere designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, PRESIDENTE;

- DUE membri, di cui:

Un Dirigente nominato dall'Amministrazione e scelto fra coloro che non abbiano attribuzioni nel servizio che ha posto in essere il contratto o un Avvocato dello Stato;

Un arbitro designato dalla Ditta.

Gli arbitri continuano nelle loro funzioni anche nel caso in cui taluno di essi cessi di ricoprire l'ufficio che occupava al momento della nomina.

- Un funzionario dell'Amministrazione fungerà da Segretario del Collegio Arbitrale.

**24.2.** La procedura per l'instaurazione e lo sviluppo delle controversie, le questioni economiche riguardanti il giudizio arbitrale, gli obblighi in corso di giudizio e la sentenza

arbitrale sono regolati dagli articoli 47-48-49-50-51 delle condizioni generali fissate dal capitolato generale citato all'articolo 1 del presente contratto.

**ARTICOLO 25 (PROPRIETA' DEL PROGETTO E REDEVANCES).**

L'Amministrazione Difesa acquisisce la proprietà dei progetti hardware e di tutti i software applicativi di fornitura (compresi i file sorgenti).

Qualora, tuttavia, nel periodo di 3650 giorni solari decorrenti dalla data di approvazione del presente contratto nei modi di legge, la Ditta dovesse stipulare contratti per la costruzione e fornitura a terzi di prestazioni direttamente derivate dal progetto oggetto del presente contratto, la Ditta stessa sarà obbligata a riconoscere delle "Redevances" a favore dell'Amministrazione Difesa, consistenti in una parte (calcolata in percentuale) del prezzo fatturato per la fornitura delle prestazioni.

L'ammontare delle Redevances potrà variare, in relazione/proporzione alla parte del progetto utilizzata ed attuata, a partire da un massimo del 5% da applicare quando le prestazioni fornite a terzi siano identiche a quelle oggetto del presente

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )



contratto.

La valutazione tecnica sul progetto, al fine di stabilire quale e quanta parte ne sia stata utilizzata per effettuare le forniture a terzi, sarà effettuata dall'Amministrazione Difesa in contraddittorio con la Ditta e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

---

La Ditta si assume l'obbligo, per il periodo sopra indicato, di chiedere all'Amministrazione Difesa la preventiva autorizzazione allo svolgimento di trattative con terzi per la fornitura di unità identiche o derivate da quelle oggetto del presente contratto.

Tale autorizzazione potrà essere rilasciata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Difesa e subordinatamente all'impegno e possibilità da parte della Ditta di mantenere gli obblighi programmati derivanti dal presente contratto.

La Ditta ha l'obbligo di notificare al Ministero della Difesa - NAVARM -, tramite l'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio, la stipulazione dei relativi contratti con terzi o della ricezione degli ordinativi, i quantitativi ed i prezzi definiti per ciascuna fornitura.

A fornitura ultimata la Ditta invierà al Ministero

della Difesa - NAVARM, tramite l'Ufficio Tecnico Navale competente per Territorio, copia della relativa fattura.

Il versamento all'Amministrazione Difesa delle "redevances" di cui sopra sarà effettuato alla Ditta con l'osservanza di quanto segue:

a) inviare, entro 30 (trenta) giorni solari dall'avvenuto pagamento delle somme dovute da terzi a fronte di contratti e forniture, il conteggio effettuato per la determinazione dell'ammontare delle "redevances" all'Ufficio Tecnico Navale competente per territorio.

L'ufficio Tecnico Navale competente, effettuati gli accertamenti dovuti, dovrà trasmettere la relativa documentazione alla Divisione tecnica competente per materia che a sua volta, qualora concordi sull'importo delle "Redevances" dovrà inviare il tutto al Ministero della Difesa - NAVARM - 14<sup>a</sup> Divisione. La predetta divisione inviterà la Ditta a versare l'importo dovuto indicando le modalità in base alle quali dovranno essere corrisposte le somme riguardanti le "redevances" stesse;

b) versare le somme entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della lettera raccomandata con A.R. con cui l'Amministrazione

comunicerà le modalità di cui al precedente punto (a);

c) - le somme a titolo di "redevances", da versare come sopra indicato, devono essere calcolate su ogni pagamento in conto ed a saldo delle singole forniture a terzi.

In caso di ritardo sulle singole obbligazioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), la Ditta dovrà corrispondere gli interessi legali calcolati sull'ammontare delle relative "redevances" cui si riferisce l'inadempienza.

#### **ARTICOLO 26 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI).**

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n°2440, le spese di copia, stampa, carta bollata e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso

di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - Navarm 12<sup>a</sup> Divisione - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni relative al subplotto 1b e al subplotto 2c del presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Le cessioni e prestazioni relative ai lotti 1 (subplotti 1a, 1c, 1d), 2 (subplotti 2a, 2b), 3 (subplotti 3a, 3b, 3c), 4 (subplotti 4a, 4b) e 5, oggetto del presente contratto, non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n°633, in quanto relative a beni destinati a bordo di Unità Navali.

Le prestazioni relative al lotto 6 (subplotti 6a e 6b) non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'articolo 14, comma 10 della Legge 24.12.1993, n°537.

L'Imposta di Registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n°131 e successive modificazioni, è dovuta nella misura

fissa di € 129,11 (Euro centoventinove/11).

**ARTICOLO 27 (DOMICILIO DELLA DITTA).**

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta elegge domicilio in Roma, Via Tiburtina n°1231 presso la propria sede legale.

**ARTICOLO 28 (VINCOLO CONTRATTUALE).**

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

La facoltà prevista dall'articolo 8 delle Condizioni Generali fissate nel capitolato d'oneri approvato con D.M. 14 aprile 2000 n°200, di ottenere lo scioglimento degli impegni contrattuali, può essere esercitato dalla Ditta ove nel termine di 90 (novanta) giorni, dalla stipulazione non venga emesso il Decreto di Approvazione, in conformità con quanto previsto dall'articolo 114 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n°827, nei modi e con le forme previste dall'articolo 114 medesimo.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo

approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia -  
legge 27 dicembre 1975, n°790 - ma per mia cura  
datato a mano, in pagine n°59 e in fogli n°15 di  
cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

Alenia Marconi Systems S.p.A.  
Sistemi Navali  
Direttore di Divisione Transnazionale  
( C. ROSSI )

p. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

*Gragnoli*  
*Alberto di Giuseppe*

*C. Rossi*

Per Copia Conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
COLL. AMMINO CONTILE  
Alberto di Giuseppe



